

30.06.2006

TAR LAZIO - (infiltrazioni di tossina botulinica: presupposti di diritto per poter restringere la prescrivibilità del farmaco ai soli medici specialisti)

§ - Il presupposto giuridico della facoltà dell'Amministrazione di restringere, ai soli medici specialistici, la prescrivibilità di un farmaco si fonda nella assoluta necessità di assicurare il controllo delle possibili conseguenze negative "gravissime" per il paziente derivanti dalla somministrazione dello stesso.

Con il diploma di laurea in medicina e chirurgia e con l'iscrizione al relativo Albo Professionale, è consentito l'esercizio della professione medica relativamente a tutte le branche della medicina con le sole esclusioni dell'anestesia, della radiagnostica e della radioterapia. Non si ravvisano ragioni per riservare, in particolare, ai soli chirurghi plastici e maxillo facciali, ai dermatologi ed agli oftalmologi, (mentre non può assolutamente essere effettuata né da chi non è personale sanitario (es. estetiste) e nemmeno da chi non è medico (es. infermiere) l'applicazione in modeste quantità della tossina botulinica di tipo A ai soli fini estetici e non terapeutici, per miglioramento temporaneo delle rughe verticali. (avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)